

N. 41/2019 / CIRCOLARE / Prot 47.2019 / CZ

SERVIZIO FISCALE
15 febbraio 2019

Alle Aziende Associate

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (C.D. "ESTEROMETRO")

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto, con cadenza mensile, un nuovo adempimento: la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cd "Esterometro" o "Spesometro transfrontaliero" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015).

I soggetti obbligati al nuovo adempimento sono gli stessi per i quali è stato stabilito l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture con modalità elettronica. Sono pertanto esonerati dalla comunicazione, ad esempio, i soggetti in regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014, i soggetti che adottano il regime dei minimi e i produttori agricoli in regime speciale.

I soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con la sola esclusione delle operazioni indicate nel paragrafo successivo.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Le operazioni da comunicare sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia e quelle ricevute dai medesimi soggetti.

Sono escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (importazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Dal lato attivo della fatturazione è dunque possibile evitare la trasmissione dell'Esterometro se si decide di emettere le fatture in modalità elettronica anche nei confronti di clienti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (es: cessioni all'esportazione, cessioni e servizi intracomunitari). Si ricorda in proposito che è possibile emettere fattura in formato elettronico anche nei confronti di tali soggetti utilizzando, come codice destinatario, il codice convenzionale composto da sette X (XXXXXXX) e assicurando al cliente di ottenere la copia cartacea della fattura, ove quest'ultimo ne faccia richiesta. Se si opta per l'emissione di tali fatture in formato elettronico, è possibile escluderle dall'Esterometro.

Invece dal lato passivo, ad oggi non è possibile evitare l'Esterometro per gli acquisti di beni o servizi dall'estero, fatte salve le importazioni per le quali è emessa bolletta doganale (i cui dati sono già in possesso dell'Amministrazione).

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

La comunicazione richiede l'esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento).

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 - fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’IVA in fattura, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento.

Per gli acquisti in “reverse charge”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i principali codici relativi alla Natura dell’operazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture (cfr. circ. 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”).

Codice	Natura dell’operazione	Operazioni attive	Operazioni passive
N1	Escluse ex art. 15	Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA	
N2	Non soggette	Prestazioni di servizi “fuori campo” IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE)	
N3	Non imponibili	Cessioni intra-UE Cessioni all’esportazione (incluse quelle in regime del margine)	Acquisti intra-UE non imponibili
N4	Esenti	Cessioni e prestazioni in regime di esenzione IVA (es. locazione di fabbricati)	Acquisti intra-UE esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	Regime del margine per i beni usati	
N6	Inversione contabile / <i>Reverse charge</i>	Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE Acquisti intracomunitari	Acquisti di servizi extra-UE (autofatture)
N7	IVA assolta in altro Stato UE	Vendite a distanza Prestazioni di servizi in regime MOSS	

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

L’obbligo di comunicazione è relativo ai documenti emessi e ricevuti a decorrere dall’1.1.2019 e deve avvenire per via telematica con cadenza **mensile**.

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:

- a quello della data del documento emesso;
- ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Dovrebbero, quindi, rientrare nella comunicazione del mese precedente (es. gennaio) le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo (es. febbraio) e computate nella liquidazione del mese precedente (es. gennaio).

La prima comunicazione, relativa al mese di gennaio 2019, scade quindi il 28.2.2019, le successive scadono ciascuna alla fine del mese successivo a quello di riferimento e pertanto: entro il 31.3.2019 (1.4.2019, cadendo il 31 di domenica), entro il 30.04.2019, entro il 31.05.2019 ecc..

SPESOMETRO e INTRASTAT

Il nuovo adempimento dell'Esterometro si è reso necessario per portare a conoscenza del Fisco i dati delle operazioni "transfrontaliere" che non transitano attraverso il Sdl, essendo stato abrogato, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo generalizzato di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. Spesometro): l'ultimo invio dello Spesometro riguarderà pertanto il secondo semestre (o 4° trimestre del 2018), in scadenza anch'esso a fine febbraio.

Correlativamente al nuovo obbligo dell'Esterometro, non è stata invece prevista l'eliminazione dei modelli Intrastat, che dovranno continuare ad essere trasmessi con le modalità e contenuti finora stabiliti.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE

Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confimiemilia.it

Dr. Stefano Bianchi
Direttore

Confimi Emilia

